



**UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“LE VALLI DELL’ENTE”
COMUNI DI BORZONASCA – MEZZANEGO – NE**

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO UNICO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
E
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valli dell'Entella n. 06 del 27/07/2016

In vigore dal 27/07/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Ambito territoriale
- Articolo 3 – Funzioni del Servizio di Polizia Locale
- Articolo 4 – Dipendenza del Servizio di Polizia Locale
- Articolo 5 – Collaborazione con le Forze di Polizia
- Articolo 6 – Collaborazione alle attività di protezione civile
- Articolo 7 – Servizi di rappresentanza
- Articolo 8 – Missioni esterne e rinforzo
- Articolo 9 – Servizi a richiesta di enti pubblici e di privati

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

- Articolo 10 – Struttura organizzativa del Servizio Unico
- Articolo 11 – Responsabile del Servizio Unico
- Articolo 12 – Responsabili delle strutture operative territoriali
- Articolo 13 – Uffici strutture operative territoriali
- Articolo 14 – Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- Articolo 15 – Orario di servizio
- Articolo 16 – Obbligo di intervento
- Articolo 17 – Servizi a carattere continuativo
- Articolo 18 – Tessera di servizio e placca di riconoscimento
- Articolo 19 – Cura della persona e dell'uniforme
- Articolo 20 – Strumenti in dotazione individuali
- Articolo 21 – Armamento e strumenti di autotutela
- Articolo 22 – Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai comandi territoriali
- Articolo 23 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
- Articolo 24 – Norme generali di condotta
- Articolo 25 – Comportamento in servizio
- Articolo 26 – Salute
- Articolo 27 – Segreto d'ufficio e riservatezza
- Articolo 28 – Responsabilità disciplinare
- Articolo 29 – Ricompensi, elogi ed encomi

TITOLO IV – NORME FINALI

- Articolo 30 – reperibilità/disponibilità
- Art. 31 -Tutela della Salute
- Articolo 32 – Fondo di assistenza e previdenza
- Articolo 33 – Norme di rinvio
- Articolo 34 – Entrata in vigore e passaggio di competenze

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto, in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. 31/2008 e s.m.i e alla Legge 7 marzo 1986, n.65 e s.m.i., e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montani Le Valli dell'Entella (di seguito definita Unione).

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Servizio è individuato nel territorio complessivo dei Comuni di Mezzanego, Borzonasca e Ne, quali aderenti all'Unione e ad esso si intendono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale, comprese le disposizioni relativa al porto dell'arma.

Art.3 - Funzioni del Servizio di Polizia locale

1. Il Servizio di polizia locale dell'Unione gode di autonomia gestionale ed è organizzato, secondo il principio del decentramento, in strutture operative territoriali, al fine di garantire adeguata prossimità tra i centri decisionali e gli agenti operanti sul territorio.

2. Le macro aree di attività del Servizio Unico Intercomunale sono le seguenti:

a) **Polizia Amministrativa:** intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

b) **Polizia Stradale:** intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull'uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione.

c) **Polizia Giudiziaria:** intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant'altro possa servire per l'applicazione della Legge Penale.

d) **Polizia Ambientale:** intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio floro/faunistico.

e) **Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico:** Previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato.

f) **Sicurezza Urbana:** intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze)

g) **Protezione Civile:** intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte.

h) **Compiti di rappresentanza istituzionale:** intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari (se previsto dagli Statuti degli Ente aderenti), comunicazione e rapporti con la cittadinanza e i media.

3. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 2. il Servizio Intercomunale svolge le seguenti funzioni e attività amministrative:

a) Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalla regolamentazione locale in materia di circolazione stradale (es. rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico in sede stradale, passi

carrabili, circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazione per pubblicità lungo le strade, autorizzazioni per trasporti eccezionali, accertamenti per assegnazione numerazione civica, ecc.);

b) Istruttoria e emanazione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada. Istruttoria delle pratiche in caso di provvedimenti che incidono sulla circolazione stradale ma di competenza di altri Organi del Comune (Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti e provvedimenti di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale);

c) Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale (Es.: sospensione di validità della patente di guida o degli altri documenti abilitanti ai sensi del C.d.S.);

d) Istruttoria e rilascio delle residuali autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico che non riguardano la sede stradale;

g) Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS (anche su delega della Questura);

h) Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori;

i) Gestione dell'Ufficio Oggetti Smarriti;

l) Predisposizione e realizzazione di progetti di educazione stradale rivolti agli Istituti Scolastici;

m) Coordinamento di Associazioni di Volontariato la cui attività viene svolta nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale;

n) Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle comunicazioni di ospitalità.

o) Gestione delle competenze comunali in materia di anagrafe canina e randagismo.

p) Accertamenti anagrafici.

q) Gestione verbali e contenzioso;

r) Riscossione proventi e formazione del ruolo per le sanzioni di competenza;

s) Eventuali altre competenze stabilite dal Sindaco dei singoli Comuni a seguito di intesa con il Presidente ed il Responsabile del Servizio di P.L. dell'Unione.

4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Presidente dell'Unione ed eventualmente dal Sindaco di ogni un singolo Comune, il Servizio opera per il bene dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della collettività e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nei centri abitati.

5. Il personale appartenente al Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986 .

6. Tutti gli atti emanati nei Comuni sul cui territorio il personale si trova ad operare sono formalizzati come atti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montani Le Valli dell'Entella. L'intestazione degli atti, deve contenere la denominazione e la sede del Servizio Unico Intercomunale.

Art. 4 Dipendenza del Servizio Unico Intercomunale di Polizia municipale

1. Il Presidente dell'Unione o altro Sindaco all'uopo delegato dalla Giunta dell'Unione, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, impartisce le necessarie direttive per l'attività del Servizio Unico Sovracomunale, mentre restano in capo ai Sindaci dei Comuni associati le direttive riguardanti le funzioni svolte nei presidi territoriali.
2. La Giunta dell'Unione, vigila sull'espletamento del servizio svolto.

Art. 5 - Collaborazione con le Forze di Polizia

1. Il personale in forza al Servizio svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:

a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000 , nell'ambito del territorio dell'Unione e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;

b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.128 , recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";

c) ai sensi dell'art. 3 della legge n.65 del 1986 , infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, su disposizione del Sindaco preposto alla struttura operativa territoriale considerata, al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni;

d) su disposizione del Responsabile per tutti quei casi di urgenza che non possono essere programmati ai sensi dei punti b) e c).

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Servizio opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Servizio dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco preposto alla struttura operativa territoriale considerata.

Art. 6 – Collaborazione alle attività di protezione civile

1. Il Servizio di polizia locale, quale struttura prevalentemente operante sul territorio, collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto nei piani di protezione civile, nonché assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro di eventuali provvedimenti regionali e della Città Metropolitana di Genova.

2. In casi eccezionali e di assoluta impossibilità di farvi fronte con personale dell'Ufficio territoriale, viene chiesto supporto alla sede dell'Unione, che, d'intesa con le altre sedi territoriali, compatibilmente con la dotazione organica, può assegnare altro personale in via d'urgenza.

3. Il Sindaco territorialmente competente ove il personale interviene, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartisce specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente.

Art. 7 - Servizi di rappresentanza

1. Al Servizio di Polizia locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche disposti dall'Unione e dalle Amministrazioni comunali ad essa aderenti. A tal fine, gli agenti sono autorizzati a scortare i gonfaloni dell'Unione e dei Comuni forniti dagli stessi.
2. Il personale del Servizio che partecipa a manifestazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 8 – Missioni esterne e rinforzo

1. Le missioni esterne al territorio dell'Unione sono consentite per:
 - a) collegamento o servizi di rappresentanza di cui all'art. 8, nel rispetto delle vigenti norme in materia;
 - b) rinforzo di altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo con l'Unione.
2. Le missioni ai fini di collegamento e rappresentanza richieste dal Sindaco o dai Sindaci preposti ad una struttura territoriale specifica sono disposte dal Comandante corrispondente;
qualora il collegamento o la rappresentanza riguardino l'Unione nel suo complesso, sono disposte dal Responsabile generale, previa consultazione del Conferenza dei Responsabili territoriali.
3. Le missioni sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché delle previsioni contrattuali.

Art. 9 - Servizi a richiesta di enti pubblici e/o di privati al di fuori dell'Unione

1. Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, possono essere effettuati dal personale del Servizio Unico, i seguenti servizi a richiesta di enti pubblici e di privati:
 - a) servizi di scorta e di assistenza;
 - b) servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto al Presidente dell'Unione con l'obbligo di versare all'Unione la spesa per il costo del personale per l'esecuzione del servizio.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 10 – Struttura organizzativa del Servizio

Il Servizio Unico, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza, è organizzato in un modulo a rete costituito:

- a) da una sede amministrativa presso il Comune di Mezzanego, quale Comune Capofila dell'Unione;
- b) di Presidi Territoriali con funzioni tecnico – operative - amministrative presso gli Uffici di Polizia Locale dei Comuni di Mezzanego, Ne e Borzonasca che svolgono tutti i compiti amministrativi necessari al buon andamento del servizio e al funzionamento del Servizio di P.L. dell'Unione all'interno delle quali viene individuato un dipendente che assume la responsabilità dei procedimenti amministrativi indicati in uno specifico atto del Responsabile del Servizio Unico dell'Unione.

2. I Presidi del Servizio di P.L., esercitano le loro funzioni decentrate sul territorio, al fine di mantenere il rapporto con la cittadinanza e con le Amministrazioni associate, e l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia degli uffici e delle sedi territoriali.

Art. 11 - Responsabile del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale.

1. La funzione di Responsabile del Servizio, ai sensi art. 10 c. 5 della convenzione per il conferimento all'Unione della funzione di P.L., viene essere attribuita a persona di comprovata esperienza di coordinamento, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL.

2. Il Responsabile esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge con particolare riferimento all'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 ed all'articolo 4 del D.Lgs. 30/03/2001 nr. 165.

3. E' responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e ne risponde, per quanto di competenza al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni associati. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Presidente dell'Unione, nonché del corretto esercizio delle attività di competenza della P.M.

4. Il Responsabile, in particolare:

- a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Servizio Unico;
- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate, sentito il Presidente dell'Unione e i rispettivi Sindaci dei Comuni Associati;
- c) accerta che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- d) provvede a tutti i servizi centralizzati, a mezzo di ordini di servizio;
- e) emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
- f) coordina il personale del Servizio con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
- g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
- h) rappresenta il Servizio Unico nei rapporti interni ed esterni all'Unione;
- i) esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge con particolare riferimento all'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2001 nr. 267 ed all'articolo 4 del D. Lgs. 30/03/2001 nr. 165, secondo le direttive espresse dal Presidente della Giunta dell'Unione;
- l) formula un programma periodico delle attività da sottoporre all'approvazione della Giunta dell'Unione.
- m) di controllo e sviluppo dei sistemi informativi per la gestione centralizzata dei verbali di violazione amministrativa elevati su tutto il territorio dell'Unione, dei sinistri stradali e delle altre materie di competenza della polizia locale;
- n) di gestione in forma centralizzata delle banche dati necessarie per gli adempimenti di competenza della polizia locale su tutto il territorio dell'Unione;
- o) di supplenza nei confronti dei comandi territoriali, in assenza o impedimento dei responsabili preposti;
- p) di impulso e coordinamento per l'armonizzazione e uniformazione delle procedure operative dei comandi territoriali.
- q) Il Responsabile esprime i pareri richiesti, presiede le commissioni di gara.

5. Il Responsabile è tenuto ad informare la Giunta dell'Unione dei risultati raggiunti con le modalità stabilite nell'atto di nomina.

6. In assenza del Responsabile, le funzioni vicarie possono essere esercitate da un Vice , se individuato, ovvero in assenza di delega, dal più alto in grado con maggiore anzianità di servizio.

Il Vicecomandante è responsabile dell'attività svolta nella struttura alla quale direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. All'inizio di ogni anno, il Vice presenta al Responsabile una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12 – Responsabili di sede territoriale

Il Responsabile del Servizio di P.L., sentiti il Presidente dell'Unione ed i Sindaci dei Comuni aderenti, può nominare dei responsabili territoriali delle sedi distaccate del Servizio di P.L. dell'Unione, ai quali competono la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi a loro delegati, fatta salva l'adozione di atti che impegnano finanziariamente l'Unione verso l'esterno che restano in capo al Responsabile del Servizio di P.L.

Art.13 – Uffici delle strutture operative territoriali

1. L'ufficio della struttura operativa territoriale o più semplicemente Ufficio territoriale è una unità organizzativa che svolge, sul territorio di riferimento, tutti i compiti d'istituto del Servizio di polizia locale nel rispetto delle direttive dei Sindaci preposti ai territori considerati e delle disposizioni del Responsabile del Servizio Unico nelle materie di propria competenza.

2. Il numero delle sedi territoriali sono definiti dalla Giunta dell'Unione.

Art.14 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in base alla carica ricoperta ed in caso di parità in base all'anzianità di servizio, è così stabilito:

a) Responsabile del Servizio di P.L. dell'Unione: Segretario Comunale di Borzonasca

b) Ufficiali di P.G. (cat. D): nr. 01 operatore: Mezzanego.

c) Agenti di P.G. cat. C5 : nr. 02 operatori : Ne + Borzonasca.

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Servizio è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato.

3. Gli appartenenti al Servizio Unico sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, anche se appartenenti ad altro presidio territoriale, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.

4. Se la disposizione o l'ordine é rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.

5. Gli appartenenti al Servizio Unico non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

6. I rapporti gerarchici debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 15 - Orario di servizio

L'orario di servizio è su 6 giorni lavorativi (36 ore).

L'orario di servizio e di lavoro può variare a livello di comando territoriale, in rapporto alle esigenze operative specifiche.

Al fine di non pregiudicarne l'operatività, le sedi territoriali continuano ad effettuare gli orari precedentemente svolti.

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio presso le sedi territoriali di competenza nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni impartite, in perfetto ordine nel vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritto, se in dotazione, avvalendosi o meno dello spogliatoio presso la sede di lavoro.

Art. 16 - Obbligo di intervento

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervento, nell'ambito territoriale di assegnazione, in esecuzione dei compiti previsti dalle norme vigenti, dal presente regolamento e dalle disposizioni di servizio.

Art. 17 - Servizi a carattere continuativo

1. in caso di servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:

a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;

b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la modifica delle modalità di conduzione del servizio;

2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 18 - Tessera di servizio e placca di riconoscimento

1. Il Responsabile del Servizio rilascia al personale una tessera di riconoscimento, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente: il logo dell'Unione, la sottoscrizione del Responsabile, gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Al personale viene altresì assegnata una placca di riconoscimento contenente i seguenti elementi: logo dell'Unione e numero di matricola.

3. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta; nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili, l'esibizione deve avvenire preventivamente allo svolgimento del servizio stesso, salvo casi di forza maggiore.

4. A tutto il personale verrà assegnata una placca distintiva secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.

6. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Responsabile del Servizio di P.L. dell'Unione lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al presente articolo.

Art.19 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale devono avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale e dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, che deve essere correttamente indossata al momento dell'inizio del servizio ed essere tolta al suo termine.

3. Il personale del servizio, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Responsabile territoriale, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

4. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Responsabile territoriale, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause dal servizio per consumare il pasto.

5. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso. Il porto di eventuali altri distintivi di reparto, specialità e/o nominativi sarà disciplinato con apposito atto del Responsabile territoriale, comunque in linea con le disposizioni normative vigenti.

Art. 20 - Strumenti in dotazione individuale

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, al personale del Servizio di Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- a) fischiello;
- b) manette;
- c) pistola d'ordinanza;
- d) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- e) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

2. E' fatto assoluto divieto di detenzione di strumenti e/o dotazioni non previste e/o non autorizzate dal Servizio di Polizia Locale Unione Valli dell'Entella.

Art. 21 – Armamento e strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al servizio sono dotati e portano l'arma per esigenze di difesa personale ai sensi del DM 145 del 1987 e di quanto stabilito dalla legge n. 65 del 1986. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo, si richiamano le norme legislative e regolamentari in materia di armi.
2. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Servizio di P.L. dell'Unione di cui all'art.1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni (ovvero "classificata" dal "Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco" sensi dell'art.12 bis del D.L. 95/2012), e relativo munizionamento specifico per l'arma, ovvero 30 munizioni per operatore.
3. Gli appartenenti al Servizio possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
4. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo spray irritante e il bastone estensibile. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Responsabile del Servizio Unico per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
5. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
6. Tutti gli obblighi e adempimenti di cui sopra previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) R.D. 18.06.1931 n. 773, per quanto riguarda acquisto, custodia e assegnazione individuale dell'arma, nonché al DM 145/87 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza", sono riportati e specificati in apposito regolamento, redatto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale.

Art. 22 - Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai comandi territoriali

1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione ai sotto-ambiti territoriali, che se ne servono secondo necessità.
2. I mezzi in dotazione al Servizio devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio e da personale dotato di patente di servizio; il personale già in servizio all'entrata in vigore del regolamento è comunque autorizzato a condurre i veicoli indicati, ancorché non dotato di tale patente.
3. Se disposto dal Responsabile del Servizio il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
4. E' compito del personale cui è assegnato il mezzo curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché sia mantenuto in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Responsabile del servizio.

Art. 23 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti.

1. Il personale, qualora detenga, per motivi di servizio, cose appartenenti all'Unione o venga comunque in possesso di beni altrui, è tenuto a custodirli e conservarli con la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
3. Qualora il fatto sia imputabile a negligenza od imperizia nell'espletamento del servizio, si determina un illecito disciplinare, con possibilità di addebito di natura risarcitoria.

Art. 24 - Norme generali di condotta

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Servizio deve avere un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e

delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.

2. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Servizio.

Art. 25 - Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Servizio e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

5. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:

- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli, scarpe, borse o borsette o altri accessori diversi da quelli forniti in dotazione;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Art. 26 - Saluto

1. Il saluto è dovuto, nei servizi esterni, ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni e alle Autorità che le rappresentano, al Comandante e ai cortei funebri. Nelle cerimonie e nelle altre occasioni ufficiali è dovuto inoltre al superiore che deve rispondervi.

2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.

3. E' dispensato dal saluto:

- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- b) il personale a bordo di veicoli;
- c) il personale di scorta di sicurezza;
- d) il personale di scorta al gonfalone civico.

Art. 27 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo, i componenti il Servizio devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare

notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.

3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Servizio di Polizia locale sono fornite dal Responsabile o da operatore da lui delegato nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 28 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Servizio sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

2. Le violazioni al presente Regolamento e/o ai doveri d'ufficio danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL secondo le procedure previste dallo stesso.

Art. 29 – Ricompense, elogi ed encomi

1. Agli appartenenti al Servizio possono essere conferite le seguenti ricompense:

- a) elogio scritto del Responsabile;
- b) encomio del Presidente dell'Unione o del Sindaco preposto alla singola struttura operativa territoriale;
- c) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

2. Le ricompense di cui al comma 1, punti b e c, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di avanzamento economico e di carriera.

3. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

4. L'encomio del Presidente dell'Unione è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

5. L'elogio scritto del Responsabile è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Responsabile generale è formulata dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.

6. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente dell'Unione è formulata dal Responsabile del Servizio.

7. La proposta per il conferimento dell'encomio da parte del Sindaco preposto alla singola struttura operativa territoriale è formulata dal Responsabile della struttura stessa.

8. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere formulata tempestivamente ed essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 30 -Reperibilità/disponibilità: nozioni e casi

1. Per il personale del Servizio Unico di Polizia Municipale, nei casi di allerta meteo diramato dalla Regione Liguria od eventi eccezionali interessanti la collettività quali frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, può essere istituito un servizio di reperibilità/disponibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché sulla base di quanto stabilito dal CCNL.

Art. 31

Tutela della Salute

1. L'Amministrazione dell'Unione promuove ogni iniziativa utile per la prevenzione delle malattie professionali e per gli infortuni, organizzando il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute degli addetti al Servizio.
2. Ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 25.06.1983 n. 347 e successive modificazioni e integrazioni , tutto il personale appartenente al Servizio è sottoposto, a totale carico dell'Amministrazione dell'Unione, ad accertamenti, esami clinici, strumentali e di laboratorio, per finalità di medicina preventiva secondo la normativa vigente .
3. I risultati diagnostici dei controlli sanitari di cui sopra, saranno comunicati ai dipendenti interessati in "via riservata".

Art. 32 Proventi sanzioni amministrative - Fondo di assistenza e previdenza

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti, vengono introitati dall'Unione e riversati ai Comuni facenti parte dell'Unione in base al luogo di accertamento, per essere da loro destinati nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 208 del C.d.S.
2. Il fondo di assistenza e previdenza per gli appartenenti al Servizio di polizia locale, se già istituito presso i Comuni dell'Unione, e da questo finanziato ai sensi art. 208 CDS, non comportando aggravii di spesa, sarà previsto per tutti gli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'Unione.

Art. 33

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della Convenzione , nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, ai Regolamenti dei singoli comuni ed ai CCNL nazionali e decentrati di lavoro.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga i preesistenti regolamenti in materia approvati dagli organi competenti dei singoli Comuni di Mezzanego, Borzonasca, Ne e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Liguria, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Genova.

